Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 206 del 4 settembre 1989 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)
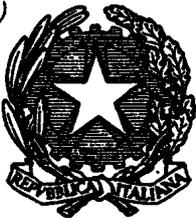
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 settembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 67

LEGGE 28 agosto 1989, n. **306.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Argentina, firmato a Roma il 9 dicembre 1987.

LEGGE 28 agosto 1989, n. **307.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo, firmato a Belgrado il 14 ottobre 1986, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento delle questioni di sicurezza sociale ai sensi del punto 1 del protocollo generale annesso alla convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, firmato il 14 novembre 1957.

LEGGE 28 agosto 1989, n. **308.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia relativo agli istituti italiani di cultura in Polonia ed agli istituti polacchi in Italia, firmato a Roma il 21 giugno 1985.

LEGGE 28 agosto 1989, n. **309.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987.

LEGGE 28 agosto 1989, n. **310.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986.

SOMMARIO

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 agosto 1989, n. 306.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e L'Argentina, firmato a Roma il 9 dicembre 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Argentina, firmato a Roma il 9 dicembre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

TRA L'ITALIA E L'ARGENTINA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, animati dal proposito di facilitare la produzione in comune di opere che, per le loro qualità artistiche e tecniche contribuiscano allo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra i due Paesi e siano competitive sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi, hanno convenuto quanto segue:

I COPRODUZIONE

ART. 1

Ai fini del presente accordo si intende per film di coproduzione un film di lunghezza superiore a 1.600 metri per i lungometraggi e non inferiore a 290 metri per i cortometraggi, se in formato 35 mm., o di proporzionale lunghezza se di altri formati, realizzato da uno o più produttori italiani unitamente a uno o più produttori argentini conformemente alle norme di cui ai successivi articoli del presente Accordo, in base ad un contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato dalle competenti Autorità dei rispettivi Paesi: per l'Italia il Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo; per l'Argentina la Segreteria della Cultura del Ministero della Pubblica Istruzione e Giustizia - Istituto Nazionale di Cinematografia.

ART. 2

I film realizzati in coproduzione tra l'Italia e l'Argentina verranno considerati come film nazionali dalle competenti Autorità dei due Paesi purché realizzati in conformità alle disposizioni legislative vigenti negli stessi.

Essi beneficiano dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni di legge in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese coproduttore.

Tali vantaggi sono acquisiti solamente dall'impresa produttrice del Paese che li concede.

Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente Accordo i coproduttori devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle proprie leggi nazionali per avere diritto alle provvidenze previste in favore della produzione cinematografica nazionale, nonché i requisiti stabiliti dalle norme di procedura di cui al successivo art. 15.

I film di coproduzione devono altresì essere realizzati da imprese che posseggono una adeguata organizzazione tecnica e finanziaria e una esperienza professionale riconosciuta dalle Autorità nazionali secondo le rispettive normative interne.

ART. 3

Le istanze inoltrate dalle società produttrici ai fini di essere ammesse ai benefici del presente Accordo devono essere redatte in conformità alle disposizioni fissate nelle norme di procedura.

Gli elementi di realizzazione dell'opera, dovranno essere trasmessi alle competenti Amministrazioni di ciascun Paese.

ART. 4

Nella produzione dei film la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal 20% al 80%.

Per quanto concerne la partecipazione minoritaria italiana non potranno essere inferiori al 30%.

Il 30% della quota di partecipazione finanziaria minoritaria deve essere impiegato nel Paese del coproduttore minoritario.

L'apporto di ciascun coproduttore deve consistere in una partecipazione, oltre che finanziaria, anche artistica e tecnica, di cittadini del proprio Paese, salvo quanto previsto dall'art. 5.

La partecipazione artistica e tecnica deve essere adeguatamente proporzionata, a giudizio delle competenti Autorità, dei due Paesi alla partecipazione finanziaria del coproduttore stesso.

Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista avente la cittadinanza di uno dei Paesi coproduttori.

ART. 5

I film devono essere realizzati con autori, tecnici e interpreti che abbiano la cittadinanza italiana o argentina o siano residenti in uno dei due Paesi da almeno tre anni prima della data di inizio lavorazione del film, salvo quanto previsto dalle rispettive legislazioni nazionali.

Tenuto conto delle esigenze del film può essere consentita, previo accordo tra le Autorità dei due Paesi, la partecipazione di interpreti, autori e tecnici qualificati non residenti aventi la cittadinanza di un terzo Paese.

E' consentito l'impiego di interpreti stranieri per esigenze genotipiche.

ART. 6

Le riprese del film devono essere effettuate nel territorio di una delle due Parti contraenti, salvo obiettive esigenze di ambientazione connesse con la sceneggiatura.

Le riprese in interni devono essere effettuate, preferibilmente, nel Paese del coproduttore maggioritario.

Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo e un controtipo, o un negativo e un internegativo.

Ciascun produttore è proprietario di un negativo o di un controtipo.

Il coproduttore minoritario può, previa intesa con il coproduttore maggioritario, disporre del negativo originale.

In linea di massima lo sviluppo del negativo si effettuerà nei laboratori in uno dei due Paesi.

La stampa delle copie destinate alla programmazione in ciascun Paese, verrà effettuata nei rispettivi laboratori.

ART. 7

Nei limiti del possibile vi dovrà essere un equilibrio generale nei rapporti di coproduzione che sarà periodicamente accertato dalle Autorità dei due Paesi.

ART. 8

La ripartizione dei proventi dei mercati derivanti da qualsiasi utilizzazione economica dell'opera, deve, di massima, essere proporzionata alla partecipazione finanziaria dei coproduttori al costo di produzione del film ed essere approvata dalle competenti Autorità dei due Paesi.

ART. 9

In linea di principio, le esportazioni di film di coproduzione saranno effettuate dal Paese la cui partecipazione finanziaria sia maggioritaria.

ART. 10

Il coproduttore minoritario deve trasferire a saldo della propria quota di partecipazione finanziaria al coproduttore maggioritario entro il termine di 60 giorni dalla data di consegna tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nel Paese del coproduttore minoritario.

ART. 11

Sarà esaminata con particolare interesse la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario tra imprese produttrici delle due parti contraenti e imprese dei Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da Accordi di coproduzione.

ART. 12

I titoli di testa dei film di coproduzione devono indicare, in un quadro separato, sia le imprese produttrici che la dicitura "coproduzione italo - argentina" o "coproduzione argentino - italiana".

I film sono presentati ai Festival internazionali dal Paese avente la partecipazione finanziaria maggioritaria od a cui appartiene il regista.

I film coprodotti al 50% sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

ART. 13

Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico impiegato nei film realizzati in coproduzione ai sensi del presente Accordo, come pure per l'importazione e l'esportazione nei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei suddetti film, nonché per i trasferimenti valutari relativi al pagamento dei materiali e delle prestazioni, secondo le norme vigenti in materia tra i due Paesi.

Le facilitazioni suddette sono accordate in ottemperanza degli accordi vigenti tra i due Paesi e, in difetto, alla normativa interna di ciascun Paese.

II INTERCAMBIO

ART. 14

Nell'ambito della legislazione vigente, la vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione dei film dichiarati nazionali non saranno sottoposte a restrizione alcuna da ambo le Parti.

Ciascun contraente faciliterà e incoraggerà nel proprio territorio la diffusione del film riconosciuto nazionale dall'altro Paese.

I trasferimenti dei proventi derivanti dalla vendita e dallo sfruttamento dei film saranno effettuati in esecuzione delle norme del contratto di coproduzione, conformemente alla normativa vigente in ciascun Paese.

III DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 15

Le Autorità competenti dei due Paesi si comunicheranno le informazioni di carattere tecnico e finanziario relative alla coproduzione, all'intercambio dei film e in generale quelle relative alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi.

Le stesse Autorità concordano le norme di procedura per l'esecuzione del presente accordo.

Tali norme verranno formalizzate mediante intese tecniche tra le stesse.

ART. 16

Le Parti contraenti convengono di istituire una Commissione Mista che sarà presieduta dai funzionari responsabili del settore cinematografico di ciascun Paese, assistiti da esperti e funzionari designati dalle rispettive Autorità competenti, che avrà il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente Accordo.

La Commissione ha il compito di cercare di risolvere in uno spirito di mutua collaborazione le difficoltà che potranno presentarsi e proporrà alle Autorità competenti dei due Paesi le modifiche che ritenga conveniente apportare all'Accordo.

La Commissione Mista ha inoltre il compito di proporre modifiche alle norme di procedura per l'esecuzione dell'Accordo.

La Commissione Mista si riunirà periodicamente, alternativamente in Italia o in Argentina.

ART. 17

Ciscuna Parte contraente notificherà l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali richieste dal proprio ordinamento. L'Accordo entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche.

ART. 18

Il presente Accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sarà rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di due anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza.

Fatto a Roma il giorno 9 dicembre 1987, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
REPUBBLICA ITALIANA

Per il Governo della
REPUBBLICA ARGENTINA
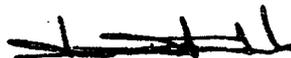
Visto, *il Ministro degli affari esteri*
DE MICHELIS

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2434):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 4 marzo 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 giugno 1988, con pareri delle commissioni V, VI, VII, X e XI.

Esaminato dalla III commissione il 9 novembre 1988.

Esaminato in aula il 12 dicembre 1988 e approvato il 13 dicembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1467):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10 maggio 1989.

Relazione scritta annunciata il 28 luglio 1989 (atto n. 1467/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1989.

89G0382

LEGGE 28 agosto 1989, n. 307.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo, firmato a Belgrado il 14 ottobre 1986, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento delle questioni di sicurezza sociale ai sensi del punto 1 del protocollo generale annesso alla convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, firmato il 14 novembre 1957.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo, firmato a Belgrado il 14 ottobre 1986, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento delle questioni di sicurezza sociale ai sensi del punto 1 del protocollo generale annesso alla convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, firmato il 14 novembre 1957.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto di cui all'articolo 9 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ACCORDO

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA PER IL REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI DI SICUREZZA SOCIALE AI SENSI DEL PUNTO 1 DEL PROTOCOLLO GENERALE ANNESSO ALLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA FIRMATA IL 14 NOVEMBRE 1957

In applicazione dell'art.5 del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 (nel testo "Trattato di Osimo"), e con riferimento al punto 1 del Protocollo Generale annesso alla Convenzione di Sicurezza Sociale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia firmato il 14 novembre 1957, le Parti contraenti hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1

Le disposizioni della Convenzione per la sicurezza sociale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia del 14 novembre 1957 e le disposizioni dell'Accordo amministrativo per l'applicazione della Convenzione si applicano sia ai lavoratori italiani che jugoslavi e ai loro superstiti per quanto concerne i diritti derivanti da periodi di assicurazioni sociali compiuti prima del 5 ottobre 1956 nei territori considerati nel punto 1 del predetto Protocollo generale.

Articolo 2

Gli oneri derivanti dai periodi di assicurazione effettuati nel territorio di cui al punto 1 del Protocollo generale, anteriormente al 5 ottobre 1956, dalle persone che siano in possesso della cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 nonchè dalle persone che si sono avvalse della facoltà di trasferirsi in territorio italiano ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del Trattato di Osimo, saranno assunti dagli Istituti assicuratori italiani.

Articolo 3

Gli oneri derivanti dai periodi di assicurazione effettuati nel territorio di cui al punto 1 del Protocollo generale, anteriormente al 5 ottobre 1956, dalle persone che siano in possesso della cittadinanza jugoslava alla data del 3 aprile 1977 nonchè dalle persone che si sono avvalse della facoltà di trasferirsi in territorio jugoslavo ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del Trattato di Osimo, saranno assunti dagli Istituti assicuratori jugoslavi.

Articolo 4

Gli Istituti assicuratori jugoslavi cesseranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, il pagamento delle prestazioni corrispondenti a periodi assicurativi effettuati dal 1° maggio 1945 al 4 ottobre 1956 dalle persone che, alla data del 3 aprile 1977 siano cittadini italiani, nonchè dalle persone che si sono avvalse della facoltà di trasferirsi in territorio italiano ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del Trattato di Osimo.

Articolo 5

Gli Istituti assicuratori italiani cesseranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, il pagamento delle prestazioni corrispondenti a periodi assicurativi effettuati anteriormente al 1° maggio 1945 dalle persone che, alla data del 3 aprile 1977 siano cittadini jugoslavi nonchè dalle persone che si sono avvalse della facoltà di trasferirsi in territorio jugoslavo ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del Trattato di Osimo.

Articolo 6

Le prestazioni spettanti in virtù del presente Accordo non sono corrisposte per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

Articolo 7

Le Parti contraenti convengono di rinunciare a qualunque forma di rimborso che potrebbe derivare dall'applicazione del presente Accordo.

Articolo 8

Il presente Accordo costituirà parte integrante della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali firmata a Roma il 14 novembre 1957.

Articolo 9

Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa la validità dell'Accordo Amministrativo del 7 dicembre 1977 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per l'applicazione dell'allegato IX annesso al Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975.

Il presente Accordo sarà ratificato da entrambi gli Stati contraenti secondo le rispettive procedure ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a ..Belgrado............ il ..14 Ottobre 1986........ in due originali, in lingua italiana e in lingua serbo-croata, i cui testi fanno egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
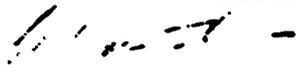
Per il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia
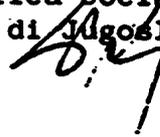
Visto, *il Ministro degli affari esteri*
DE MICHELIS

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2577):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 13 aprile 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 maggio 1988, con pareri delle commissioni V e IX.

Esaminato dalla III commissione il 29 giugno 1988.

Relazione scritta presentata il 15 novembre 1988 (atto n. 2577/*A* - relatore on. DUCE).

Esaminato in aula il 12 dicembre 1988 e approvato il 13 dicembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1468):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 5ª e 9ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10 maggio 1989.

Relazione scritta annunciata il 31 maggio 1989 (atto n. 1468/*A* - relatore sen. SPETIC).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1989.

89G0383

LEGGE 28 agosto 1989, n. 308.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia relativo agli istituti italiani di cultura in Polonia ed agli istituti polacchi in Italia, firmato a Roma il 21 giugno 1985.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia relativo agli istituti italiani di cultura in Polonia ed agli istituti polacchi in Italia, firmato a Roma il 21 giugno 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA RELATIVO AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA IN POLONIA ED AGLI ISTITUTI POLACCHI IN ITALIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Polonia,

Desiderando approfondire le relazioni amichevoli tra l'Italia e la Polonia e contribuire ad estendere la cooperazione anche nel settore culturale tra i due Paesi, basata sulla reciproca stima e comprensione;

Facendo riferimento all'accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Polonia, firmato a Varsavia il 25 marzo 1965;

Facendo riferimento allo scambio di lettere tra il Ministro degli affari esteri della Repubblica Italiana ed il Ministro degli affari esteri della Repubblica Popolare di Polonia, fatto a Varsavia il 21 dicembre 1984;

Tenuto conto delle disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, firmato a Helsinki il 1° agosto 1975;

convengono quanto segue:

ARTICOLO 1.

La Parte polacca esprime il suo assenso per l'apertura dell'Istituto italiano di cultura a Cracovia.

L'Istituto italiano di cultura di Varsavia continuerà a svolgere la sua attività.

Sulla base del principio di reciprocità, la Parte italiana esprime il suo assenso all'apertura dell'Istituto polacco a Roma e di un secondo Istituto polacco in un'altra città italiana proposta dalla Parte polacca.

Ogni Parte contraente accorda, a condizione di reciprocità e nel quadro della sua legislazione, le facilitazioni necessarie al funzionamento degli istituti dell'altra Parte.

Le due Parti contraenti potranno accordarsi per l'eventuale apertura di altri istituti di cultura, in Italia e in Polonia, ai quali si applicheranno le disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 2.

Gli istituti hanno il compito di:

a) promuovere la conoscenza dei valori del loro Paese nel campo della cultura e delle scienze;

b) favorire la cooperazione fra i due Paesi nel campo della cultura e delle scienze;

c) contribuire ad una migliore comprensione tra i due Paesi.

ARTICOLO 3.

Le attività degli istituti riguardano principalmente l'insegnamento della lingua e della civiltà dei due Paesi, la presentazione di *films* e di esposizioni, l'organizzazione di conferenze, simposi, incontri, spettacoli e concerti, la pubblicazione di programmi, bollettini ed altro materiale culturale.

Gli istituti possono anche contribuire a manifestazioni culturali e scientifiche organizzate in Polonia ed in Italia, nel quadro della cooperazione italo-polacca.

ARTICOLO 4.

A capo di ogni istituto polacco è preposto un direttore di cittadinanza polacca assistito da un vice direttore di cittadinanza polacca, entrambi nominati dal Ministro degli affari esteri della Repubblica Popolare di Polonia.

A capo di ogni istituto italiano di cultura è preposto un direttore di cittadinanza italiana assistito da un vice direttore di cittadinanza italiana, entrambi nominati dal Ministro degli affari esteri della Repubblica Italiana.

Gli altri membri del personale di ogni istituto polacco saranno selezionati ed assunti dalle Autorità polacche e gli altri membri del personale di ogni istituto italiano di cultura dalle Autorità italiane.

I Ministeri degli affari esteri polacco ed italiano saranno rispettivamente ed adeguatamente informati delle nomine dei direttori e dei vice direttori, come pure del loro arrivo e della loro partenza definitiva.

Essi saranno altresì informati in merito all'assunzione degli altri membri del personale dell'istituto dell'altro Paese, indipendentemente dalla loro cittadinanza, del momento del loro arrivo e della loro partenza definitiva, ovvero dell'inizio e della fine delle loro funzioni presso gli istituti.

ARTICOLO 5.

Al fine di poter svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli istituti, all'uopo rappresentati dai rispettivi direttori, possono concludere contratti per prestazioni culturali e per servizi collegati alle attività degli istituti stessi.

ARTICOLO 6.

Ciascuna delle due Parti contraenti accorda ai membri del personale degli istituti dell'altra Parte, a condizione di reciprocità ed in conformità con la propria legislazione, le facilitazioni amministrative relative al rilascio del permesso di soggiorno.

Tali membri ricevono, per il tramite del Ministero degli affari esteri del Paese ospitante, per loro stessi e per i membri del loro nucleo familiare, in Italia uno speciale documento di identità, gratuito e temporaneo, ed in Polonia un documento della stessa natura.

ARTICOLO 7.

Ciascuna Parte contraente concederà, a condizione di reciprocità, al direttore, al vice direttore e agli altri membri del personale degli istituti dell'altra Parte, i quali a motivo della loro prima assunzione trasferiscono la propria residenza nello Stato ricevente:

a) l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altra imposizione per l'importazione del mobilio e degli oggetti personali effettuata entro sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza nello Stato ricevente;

b) l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altra imposizione per l'importazione della propria autovettura effettuata entro sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza nello Stato ricevente.

Le predette agevolazioni si applicano esclusivamente ai cittadini di una Parte contraente che siano inviati per prestare servizio presso istituti situati nel Paese dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 8.

I membri del personale degli istituti polacchi inviati dalla Polonia sono sottoposti alla legislazione del lavoro e della sicurezza sociale polacca. I membri del personale degli istituti italiani di cultura inviati dall'Italia sono sottoposti alla legislazione del lavoro e della sicurezza sociale italiana.

ARTICOLO 9.

Gli istituti saranno esentati, a condizione di reciprocità, nei limiti e alle condizioni previste dalle norme di legge dello Stato ricevente, dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altra imposizione dovuti per l'importazione dei beni di natura culturale, dei materiali e delle attrezzature necessari per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

I beni destinati a mostre o ad altre manifestazioni culturali e artistiche organizzate dagli istituti saranno ammessi al beneficio

della temporanea importazione, sulla base di un formale atto di impegno alla loro riesportazione, sottoscritto dal direttore dell'istituto interessato, in conformità con la normativa doganale vigente nello Stato ricevente. Detti beni dovranno essere dichiarati alle competenti Autorità doganali dello Stato ricevente in conformità con la sua vigente normativa in materia.

Articolo 10.

Ciascuna Parte contraente esonererà l'altra, a condizione di reciprocità, dal pagamento di tasse, imposte o tributi nazionali, regionali e comunali dovuti:

1) per l'acquisto a titolo oneroso o gratuito, o per la locazione di immobili destinati a ospitare gli istituti;

2) per donazioni o legati, consentiti ai fini culturali sul territorio dove sono situati i predetti istituti e destinati agli istituti medesimi.

Ogni modifica dell'uso degli immobili destinati ad istituti di una delle Parti contraenti sarà soggetta all'autorizzazione dell'altra Parte contraente.

Articolo 11.

Le disposizioni previste ai precedenti articoli 6, 7 e 8 non si applicheranno ai membri del personale degli istituti che siano cittadini dello Stato ricevente ed ai cittadini dello Stato inviante che abbiano la loro residenza permanente nello Stato ricevente.

Articolo 12.

La Commissione mista istituita ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Polonia, firmato a Varsavia il 25 marzo 1965, sarà informata dell'attività degli istituti durante le sue sedute.

Articolo 13.

Il presente accordo è soggetto a ratifica o approvazione secondo le norme di ciascuna Parte contraente.

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica o approvazione.

Il presente accordo ha durata indeterminata e potrà essere denunciato da ciascuna delle due Parti contraenti. In tale caso cesserà di avere efficacia dopo sei mesi dal giorno della denuncia.

Fatto a Roma il 21 giugno 1985, in duplice originale in lingua italiana ed in lingua polacca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
GIULIO ANDREOTTI

Per il Governo della Repubblica Popolare di Polonia
OLSZOWSKI

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
DE MICHELIS

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2436):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 4 marzo 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 novembre 1988, con pareri delle commissioni V e VII.

Esaminato dalla III commissione l'11 gennaio 1989.

Esaminato in aula il 31 gennaio 1989 e approvato il 1° febbraio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1560):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 marzo 1989, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10 maggio 1989.

Relazione scritta annunciata il 28 luglio 1989 (atto n. 1560/*A* - relatore sen. FALCUCCI).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1989.

89G0384

LEGGE 28 agosto 1989, n. 309.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dalle lettere stesse.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

L'AMBASCIATORE

Gerusalemme, 7 gennaio 1987

Eccellenza,

ho l'onore di far riferimento alle conversazioni in materia di sicurezza sociale tenutesi dall'8 al 10 gennaio 1986 fra i rappresentanti dei due Governi e di proporre che tra la Repubblica Italiana e lo Stato d'Israele sia raggiunto un accordo del seguente tenore concernente la legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato.

I lavoratori che hanno la loro residenza nel territorio di uno Stato e che sono distaccati nel territorio dell'altro Stato dall'impresa da cui normalmente dipendono nel territorio del primo Stato, al fine di svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimangono assoggettati alla legislazione del primo Stato, per un periodo di trentasei mesi dal loro distacco, come se continuassero a essere occupati nel territorio di questo Stato.

Qualora la durata del distacco si prolunghi oltre i trentasei mesi, la legislazione del primo Stato rimane applicabile per un ulteriore periodo di dodici mesi.

Sua Eccellenza
Shimon Peres
Vice Primo Ministro e
Ministro degli Affari Esteri
Gerusalemme

Le autorità competenti dei due Stati possono prevedere di comune accordo un ulteriore prolungamento del periodo suddetto, qualora, presa in considerazione la durata delle attività e tenendo conto della età dei lavoratori, l'applicazione della legislazione dello Stato nel cui territorio si svolge l'attività si dimostri meno conveniente per i lavoratori stessi.

Eccellenza, ho l'onore di proporre che, ove le predette intese siano accettabili al Governo dello Stato di Israele, la presente Nota in inglese ed italiano e la Sua corrispondente Nota di risposta in inglese ed ebraico rappresentino un Accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore al momento in cui le due parti contraenti si saranno reciprocamente notificate per iscritto l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti e cesserà di produrre i suoi effetti trenta giorni dopo la ricezione della notifica dell'intenzione di denunciarlo inviata dalla controparte.

I tre testi di questo Scambio di Note in inglese, italiano ed ebraico fanno ugualmente fede, in caso di divergente interpretazione dei testi italiano ed ebraico, quello inglese prevarrà.

Mi avvalgo di questa occasione per rinnovare a V.E. l'espressione della mia più alta considerazione.

Giovanni Dominedò
Ambasciatore d'Italia in Israele

L'AMBASCIATORE

Jerusalem, January 7th, 1987

Excellency,

I have the honour to refer to the talks in the field of social security held from the 8th to the 10th of January 1986 between representatives of our Governments and to propose that between the Italian Republic and the State of Israel an agreement in the following terms be concluded concerning the Legislation of social security applicable to workers, temporarily detached, from an undertaking having seat in one State in the territory of the other State.

Workers residing in the territory of one State and who are employed in the territory of the other State by the undertaking by which they are normally employed in the territory of the former State to perform work on behalf of the aforesaid undertaking, shall continue to be subject to the Legislation of the former State during a period of thirty-six months after their posting as if they were still employed in the territory of this State.

If the length of their posting will last more than thirty-six months, the Legislation of the former State shall remain applicable for a further period of twelve months.

His Excellency
Mr. Shimon Peres
Vice Premier and Minister
of Foreign Affairs
Jerusalem

The competent authorities of the two States may by agreement provide for a further extension of the abovementioned period, if, considering the duration of the period of work and having in mind the age of the workers, the application of the Legislation of the State in whose territory .. work is performed will prove to be less convenient for the workers.

Excellency, I have the honour to propose that, if these understandings are acceptable to the Government of the State of Israel, the present note in English and Italian and Your reply note concurring in English and Hebrew shall constitute an agreement between our Governments which shall enter into force at the moment in which the two contracting parties will notify each other in writing of the completion of the procedures required by their national laws and will cease its effect thirty days after the receipt of the notification of the intention to terminate it by the other party.

The three texts of this exchange of notes in English, Italian and Hebrew are authentic. In case of divergent interpretation of the Italian and Hebrew texts, the English text shall prevail.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.
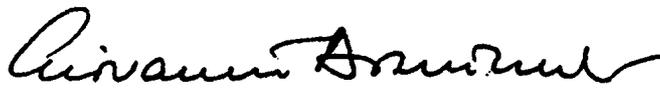
Giovanni Dominedò
Ambassador of Italy to Israel

VICE PREMIER
AND MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

ממלא מקום ראש הממשלה
ושר החוץ

ירושלים, 7 בינואר 1987
ו' בטבת התשמ"ז

749

הוד מעלתך,

אני מתכבד להתיחס לאגרתך מה-7 בינואר 1987 המציעה כי ייכרת הסכם בין שתי מדינותינו לענין תחולת דיני הביטוח הסוציאלי לגבי עובדים ששוגרו באורח ארעי ממפעל שמקום מושבו במדינה אחת והעובדים בשטח ארצה של המדינה האחרת כדלהלן :

"הוד מעלתך,

אני מתכבד להסתמך על השיחות בתחום הביטוח הסוציאלי, שנתקיימו מן ה-8 עד ה-10 בינואר 1986, בין נציגי ממשלותינו, ולהציע כי ייכרת הסכם בין הרפובליקה האיטלקית ובין מדינת ישראל בתנאים שדלהלן לענין תחולת דיני הביטוח הסוציאלי לגבי עובדים ששוגרו באורח ארעי ממפעל שמקום מושבו במדינה אחת והעובדים בשטח ארצה של המדינה האחרת.

עובדים אשר הנם תושבים בשטח ארצה של מדינה אחת והמועסקים בשטח ארצה של המדינה האחרת על-ידי מפעל שבו הם מועסקים כרגיל בשטח ארצה של המדינה הראשונה כדי לבצע עבודה מטעם המפעל האמור לעיל, ימשיכו להיות כפופים לתחיקתה של המדינה הראשונה במשך תקופה של שלושים וששה חודשים לאחר הצבתם כאילו היו עדיין מועסקים בשטחה של מדינה זו.

נמשכה תקופת הצבתם למעלה משלושים וששה חודשים, תישאר בתוקף תחיקתה של המדינה הראשונה ותחולתה לתקופה נוספת של שנים עשר חודשים.

הרשויות המוסמכות של שתי המדינות רשאיות בהסכמה לקבוע הארכה נוספת של התקופה האמורה לעיל אם, בשים לב למשך תקופת העבודה ובהתחשב בגיל העובדים החלתה של תחיקת המדינה שבה מבוצעת העבודה תחשב כפחות נוחה לעובדים.

לכבוד
מר ג'יובני דומינדו
שגריר איטליה בישראל

VICE PREMIER
AND MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

ממלא מקום ראש הממשלה
ושר החוץ

הוד מעלתך, אני מתכבד להציע כי אם הסכמות אלו מקובלות על ממשלת מדינת ישראל, אגרת זו באנגלית ובאיטלקית ואגרת תשובתך המסכימה לכך באנגלית ובעברית יהוו הסכם בין ממשלותינו שיכנס לתוקף בשעה ששני הצדדים המתקשרים יודיעו זה לזה בכתב על השלמת ההליכים הנדרשים על-פי דיניהם הלאומיים, ויחדל להיות בר-פועל שלושים יום לאחר קבלת ההודעה על הכוונה להביאו לידי גמר על-ידי הצד המתקשר האחר.

לשלושת הנוסחים של חילופי האגרות באנגלית, איטלקית ועברית, דין מקור, ובמקרה של הבדלי פרשנות בין הנוסח האיטלקי והעברי יכריע הנוסח האנגלי.

אני מנצל הזדמנות זו בכדי להביע להוד מעלתך את רגשי הוקרתי הנעלים ביותר.

ג'יובני דומינדו
שגריר איטליה בישראל"

בתשובה לכך, יש לי הכבוד להודיע להוד מעלתך שהצעתך דלעיל מקובלת על ממשלת מדינת ישראל ואי לכך מוסכם בזה שאגרת הוד מעלתך באנגלית ובאיטלקית ואגרת תשובה זו המסכימה לכך באנגלית ובעברית בנושא יהווה הסכם בין שתי ממשלותינו אשר יכנס לתוקף בשעה ששני הצדדים המתקשרים יודיעו זה לזה בכתב על השלמת ההליכים הנדרשים על פי דיניהם הלאומיים, ויחדל להיות בר-פועל שלושים יום לאחר קבלת ההודעה על הכוונה להביאו לידי גמר על ידי הצד המתקשר האחר.

קבל-נא, הוד מעלתך, את רחשי הוקרתי הנעלים.

שמעון פרס

VICE PREMIER
AND MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

Jerusalem, 7 January 1987

Excellency,

I have the honour to refer to your Note of 7 January 1987 proposing that an Agreement be concluded between our two countries concerning legislation on social security applicable to workers who are temporarily detached from an undertaking having its seat in one State and are working in the territory of the other State as follows:

"Excellency,

I have the honour to refer to the talks in the field of social security held from the 8th to the 10th of January 1986 between representatives of our Governments and to propose that between the Italian Republic and the State of Israel an agreement in the following terms be concluded concerning the legislation of social security applicable to workers temporarily detached from an undertaking having seat in one State in the territory of the other State.

Workers residing in the territory of one State and who are employed in the territory of the other State by the undertaking by which they are normally employed in the territory of the former State to perform work on behalf of the aforesaid undertaking, shall continue to be subject to the legislation of the former State during a period of thirty-six months after their posting as if they were still employed in the territory of this State.

If the length of their posting will last more than thirty-six months, the legislation of the former State shall remain applicable for a further period of twelve months.

His Excellency
Mr. Giovanni Dominedo
Ambassador of Italy
in Israel

VICE PREMIER
AND MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

The competent authorities of the two States may by agreement provide for a further extension of the abovementioned period, if, considering the duration of the period of work and having in mind the age of the workers, the application of the legislation of the State in whose territory work is performed will prove to be less convenient for the workers.

Excellency, I have the honour to propose that, if these understandings are acceptable to the Government of the State of Israel, the present Note in English and Italian and Your reply note concurring in English and Hebrew shall constitute an Agreement between our Governments which shall enter into force at the moment in which the two contracting parties notify each other in writing of the completion of the procedures required by their national laws and will cease its effect thirty days after the receipt of the notification of the intention to terminate it by the other party.

The three texts of this exchange of Notes in English, Italian and Hebrew are authentic. In the case of divergent interpretation of the Italian and Hebrew texts, the English text shall prevail.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Giovanni Dominedo
Ambassador of Italy
to Israel"

In reply, I have the honour to inform Your Excellency that the forgoing proposal is acceptable to the Government of the State of Israel, and it is therefore agreed that Your Excellency's Note in English and Italian and this concurring Note of reply in English and Hebrew in this regard, shall constitute an Agreement between our two Governments which shall enter into force at the moment that the two contracting parties notify each other in writing of the completion of the procedures required by their national laws and will cease to have effect thirty days after the receipt of the notification of the intention to terminate it by the other party.

VICE PREMIER
AND MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

Accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Shimon Peres

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
DE MICHELIS

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Il Vice Primo Ministro
e Ministro degli Affari Esteri

Gerusalemme, 7 gennaio 1987

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Sua Nota del 7 gennaio 1987 che propone che un Accordo sia raggiunto tra i nostri due Paesi concernente la legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente Sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, del seguente tenore:

"Eccellenza,

ho l'onore di far riferimento alle conversazioni in materia di sicurezza sociale tenutesi dall'8 al 10 gennaio 1986 fra i rappresentanti dei due Governi e di proporre che tra la Repubblica Italiana e lo Stato d'Israele sia raggiunto un accordo del seguente tenore concernente la legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato.

I lavoratori che hanno la loro residenza sul territorio di uno Stato e che sono distaccati nel territorio dell'altro Stato dall'impresa da cui normalmente dipendono nel territorio del primo Stato, al fine di svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimangono assoggettati alla Legislazione del primo Stato, per un periodo di trentasei mesi dal loro distacco, come se continuassero a essere occupati nel territorio di questo Stato.

Qualora la durata del distacco si prolunghi oltre i trentasei mesi, la Legislazione del primo Stato rimane applicabile per un ulteriore periodo di dodici mesi

Le autorità competenti dei due Stati possono prevedere di comune accordo un ulteriore prolungamento del periodo suddetto, qualora, presa in considerazione la durata delle attività e tenendo conto della età dei dei lavoratori, l'applicazione della legisalzione dello Stato nel cui territorio si svolge l'attività si dimostri meno conveniente per i lavoratori stessi.

Sua Eccellenza
Sig. Giovanni Dominedò
Ambasciatore d'Italia
in Israele

Eccellenza, ho l'onore di proporre che, ove le predette intese siano accettabili al Governo dello Stato di Israele, la presente Nota in inglese ed italiano e la sua corrispondente Nota di risposta in inglese ed ebraico rappresentino un accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore al momento in cui le due parti contraenti si saranno reciprocamente notificate per iscritto l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti e cesserà di produrre i suoi effetti trenta giorni dopo la ricezione della notifica dell'intenzione di denunciarlo inviata dalla controparte.

I tre testi di questo scambio di note in inglese, italiano ed ebraico sono autentici e in caso di divergente interpretazione dei testi italiano ed ebraico, quello inglese prevarrà.

Mi avvalgo di questa occasione per rinnovare a V.E. l'espressione della mia più alta considerazione.

Giovanni Dominedò

Ambasciatore d'Italia in Israele"

In risposta, ho l'onore di informare V.E. che la proposta di cui sopra e accettabile al Governo dello Stato d'Israele, e pertanto si concorda che la Nota di V.E. in inglese ed italiano e questa corrispondente Nota di risposta in inglese ed ebraico, costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore al momento in cui le due parti contraenti si saranno reciprocamente notificate per iscritto l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti e cesserà di produrre i suoi effetti trenta giorni dopo la ricezione della notifica dell'intenzione di denunciarlo inviata dalla controparte.

Voglia gradire, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Shimon Peres

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2231):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 25 gennaio 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 aprile 1988, con pareri delle commissioni V e XI.

Esaminato dalla III commissione il 6 ottobre 1988.

Esaminato in aula il 12 dicembre 1988 e approvato il 13 dicembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1466):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10 maggio 1989.

Relazione scritta annunciata il 31 maggio 1989 (atto n. 1466/*A* - relatore sen. GEROSA).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1989.

89G0385

LEGGE 28 agosto 1989, n. **310.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981 e lo scambio di note interpretativo effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 24 dell'accordo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro;

desiderosi di promuovere le relazioni amichevoli tra i due Stati;

allo scopo di regolare e di facilitare i trasporti di merci tra i due Stati ed il transito attraverso i rispettivi territori, sulla base del reciproco vantaggio e degli interessi reciproci;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Le Parti Contraenti si concedono il diritto di effettuare trasporti di merci, compreso il traffico in transito, sul territorio dei due Stati, a mezzo di autoveicoli immatricolati nel rispettivo territorio secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

2. I trasporti di cui al paragrafo 1 possono essere effettuati soltanto dai trasportatori abilitati in base alla legislazione nazionale ad effettuare sul territorio del loro Stato i trasporti stradali definiti nel presente Accordo.

I - TRASPORTO DI MERCI

Articolo 2

Tutti i trasporti di merci effettuati per conto di terzi o per conto proprio tra i due Stati, ovvero in transito sul loro territorio, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione.

Articolo 3

1. L'autorizzazione ad effettuare i trasporti internazionali di merci consente ogni volta l'ingresso ovvero il transito sul territorio dell'altra Parte Contraente di un solo veicolo, carico o vuoto.

A tal fine, per veicolo si intende ogni autocarro o trattore ed ogni rimorchio o semirimorchio sia singoli, sia doppi; qualora l'autocarro o il trattore traini un rimorchio o, rispettivamente, un semirimorchio, immatricolato nello stesso Stato dell'autoveicolo trainante, il complesso veicolare è considerato come unico veicolo.

2. L'autorizzazione al trasporto conferisce al trasportatore il diritto di caricare al ritorno merci sul territorio dell'altra Parte Contraente destinate al territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo.

3. I trasportatori domiciliati nel territorio di una Parte Contraente non sono autorizzati a caricare sul territorio dell'altra Parte Contraente merci destinate ad un Paese terzo, nè a scaricarvi merci provenienti da un Paese terzo.

Articolo 4

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione, ma accordati fuori contingente, i seguenti trasporti:

a) traslochi di masserizie;
b) trasporti funebri effettuati a mezzo di autoveicoli specificamente attrezzati a questo fine;
c) trasporti di materiale ed oggetti destinati a fiere o esposizioni;
d) trasporti di cavalli da corsa, come pure di autoveicoli, di motociclette, di biciclette, e di altre attrezzature destinate a manifestazioni sportive;
e) trasporti di strumenti musicali, di scenari e di accessori teatrali;
f) trasporti di materiale destinato a registrazioni radiofoniche e a riprese cinematografiche o televisive.

2. Per i trasporti di cui alle lettere c), d), e) ed f) la disposizione del paragrafo 1. si applica a condizione che gli oggetti e gli animali siano successivamente trasportati di nuovo nello Stato di immatricolazione.

Articolo 5

1. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli della Repubblica di Cipro che circolano nel territorio della Repubblica Italiana sono rilasciate dalle competenti autorità cipriote sui formulari inviati dalle competenti Autorità italiane entro i limiti dei contingenti fissati dalla Commissione Mista.

contingent

2. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani che circolano nel territorio della Repubblica di Cipro sono rilasciate dalle competenti Autorità italiane sui formulari inviati dalle competenti Autorità cipriote entro i limiti dei contingenti fissati dalla Commissione Mista.
3. Ciascuna Parte Contraente dispone di un usuale contingente globale.

Articolo 6

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 5 sono di due tipi:
   a) autorizzazioni valide per un solo viaggio di andata e ritorno da effettuare entro i tre mesi successivi alla data del rilascio;
   b) autorizzazioni per un solo viaggio di andata e ritorno esclusivamente in transito sul territorio dell'altra Parte Contraente da effettuare entro i tre mesi successivi alla data del rilascio.
2. Durante il viaggio di transito non possono essere caricate o scaricate merci sul territorio del Paese di transito.

Articolo 7

Le autorizzazioni di cui al presente Accordo devono essere vidimate, all'ingresso e all'uscita, dalle Autorità dello Stato per il quale sono state rilasciate.

equipaggi

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 8

1. I veicoli adibiti al trasporto di merci devono essere idonei il transporto di effettuare. Le loro dimensioni, il peso complessivo e il loro equipaggiamento, allorchè essi vengono impiegati sul

territorio dell'altro Stato, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in detto Stato.

2. Se i veicoli utilizzati per il trasporto di merci superano, con o senza carico, le dimensioni o i pesi massimi prescritti dalle norme vigenti nel territorio dell'altro Stato, i trasportatori devono essere in possesso anche di un permesso speciale rilasciato dalle Autorità competenti di detto Stato. La stessa disposizione si applica per il trasporto di merci pericolose.

3. Se il permesso speciale indicato al paragrafo 2 prevede che il veicolo in questione debba percorrere un itinerario determinato, il trasporto deve essere effettuato lungo tale itinerario.

Articolo 9

I trasportatori, i conducenti, e gli altri membri dell'equipaggio, nonchè i veicoli e le merci trasportate sono sottoposti alle leggi ed ai regolamenti della Parte Contraente sul territorio della quale essi si trovano.

Articolo 10

I trasportatori domiciliati nel territorio di una delle parti Contraenti non sono autorizzati ad effettuare trasporti di merci fra due punti situati sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 11

1. Ciascuna Parte Contraente autorizza l'ingresso nel suo territorio degli autoveicoli immatricolati nel territorio dell'altra parte Contraente in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse dovute all'importazione, senza divieti o restrizioni, e a condizione che i siano riesportati dal suo territorio.

2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nel loro rispettivo territorio.

Articolo 12

1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali in misura proporzionata alla durata del loro soggiorno nel Paese di importazione.

2. Sono egualmente ammessi in franchigia dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio ed una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati al loro uso personale.

3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle convenzioni doganali relative all'importazione temporanea dei veicoli commerciali.

Articolo 13

Sono ammessi in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza limiti né restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali del veicolo, restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.

Articolo 14

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo già importato temporaneamente che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in franchigia

dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza divieti né restrizioni, salvo l'osservanza delle formalità doganali previste dagli ordinamenti dellè Parti Contraenti.

2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, in conformità alle disposizioni della legislazione del Paese di importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a questo Stato oppure distrutte a spese degli interessati sotto controllo doganale.

Articolo 15

1. I trasportatori di una delle Parti Contraenti che effettuano il trasporto nel territorio dell'altra Parte Contraente sono tenuti al pagamento delle imposte e tasse relative ai veicoli, alla circolazione e ai trasporti, previste dalla legislazione dell'altra Parte Contraente.

2. Allo scopo di pervenire ad una uguaglianza di trattamento la Commissione Mista esaminerà la possibilità di concedere delle facilitazioni fiscali basate sul principio della reciprocità e che siano campatibili con le disposizioni vigenti in ciascuno dei due Stati.

Articolo 16

I conducenti sono tenuti ad esibire i documenti che, in conformità alle disposizioni interne dei due Stati, sono necessari per varcare la frontiera, nonchè i documenti che, secondo le disposizioni interne dello Stato di immatricolazione, sono necessari per condurre il veicolo e per individuarne le caratteristiche tecniche, Tali documenti devono essere esibiti su richiesta degli organi competenti dell'altra Parte Contraente.

Articolo 17

Le Autorità competenti delle Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo, e se necessario tramite la Commissione Mista, le modalità relative allo scambio dei documenti necessari e dei dati statistici.

Articolo 18

1. Allorchè le Autorità competenti di una delle Parti Contraenti constatino che un trasportatore o un conducente di un veicolo immatricolato nel territorio dell'altro Stato contravviene alle disposizioni del presente Accordo o alle disposizioni interne, esse possono chiedere alle Autorità competenti di tale Stato di adottare una delle sanzioni supplementari seguenti:

   a) avvertimento;

   b) ritiro, a titolo temporaneo ovvero definitivo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio dello Stato ove la violazione è stata commessa.

2. Le Autorità competenti ad applicare la sanzione sono tenute a comunicare alle Autorità richiedenti se e quali sanzioni siano state applicate.

Articolo 19

1. Le Parti Contraenti si notificheranno per via diplomatica quali siano le Autorità competenti a regolare le questioni relative all'applicazione del presente Accordo.

2. Le Autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio di ciascuno dei due Stati, al fine di:

a) concordare i contingenti delle autorizzazioni di cui all'articolo 5;

b) stabilire di comune accordo il formulario delle concessioni e delle autorizzazioni ed esaminare le modalità e i termini del loro rilascio;

c) esaminare i problemi fiscali di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

d) risolvere le difficoltà che potranno eventualmen-

3. La Commissione Mista potrà inoltre proporre alle Autorità competenti i provvedimenti atti a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti su strada tra i due Stati.

4. Le proposte della Commissione Mista sono soggette all'approvazione delle Autorità competenti delle due Parti Contraenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 20

I veicoli utilizzati per i trasporti previsti dal presente Accordo devono, al momento dell'ingresso nel territorio di ciascuna Parte Contraente, essere coperti da una assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati a terzi sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 21

1. Le fatturazioni ed i trasferimenti valutari dei pagamenti previsti per i trasporti effettuati in base al presente Accordo devono essere effettuati in una valuta convertibile nei due Stati e liberamente trasferibile.

2. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le due Parti Contraenti, i pagamenti di cui al paragrafo 1. saranno effettuati secondo le disposizioni di tale accordo di pagamento.

Articolo 22

Tutte le controversie relative alla interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, non risolte dalla Commissione Mista, saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 23

Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica l'esecuzione di impegni alle Parti derivanti o che potrebbero derivare dall'appartenenza ad organismi di integrazione economica.

Articolo 24

1. Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo che le Parti Contraenti si saranno notificate per via diplomatica l'espletamento delle procedure previste a tal fine dalle rispettive legislazioni.
2. Il presente Accordo avrà la validità di un anno. Sarà successivamente prorogato di anno in anno per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti Contraenti da notificarsi al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo in corso.

Fatto a Nicosia il 2/5/1981 in due originali, in lingua italiana e in lingua francese, il testo francese facente fede in caso di controversia.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
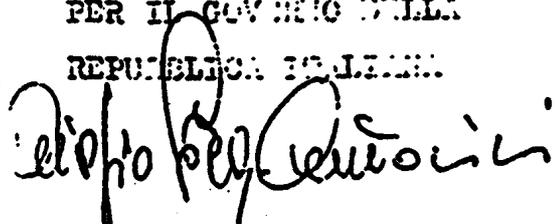
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
DE MICHELIS

A C C O R D

entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Chypre pour les transports internationaux par route

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Chypre

désireux de régler les relations amicales entre les deux Pays,

dans le but de régler et de faciliter les transports des marchandises entre les deux Pays ainsi que le transit sur leur territoire respectif, sur la base des avantages réciproques et des intérêts mutuels, ont convenu ce qui suit:

Article 1

1. Les Parties Contractantes se donnent le droit d' effectuer des transports de marchandises, y compris le trafic en transit, sur le territoire des deux Pays, au moyen de vehicules immatriculés dans leur territoire respectif selon les modalités établies dans le présent Accord.

2. Les transports mentionnés au paragraphe 1 ne peuvent être effectués que par les transporteurs autorisés, sur la base de la législation nationale, à effectuer sur le territoire de leur Pays les transports routiers définis dans le présent Accord.

I - TRANSPORT DE MARCHANDISES

Article 2

Tous les transports de marchandises effectues pour compte d'autrui ou pour compte propre entre les deux Pays, ou bien en transit sur leur territoire, sont soumis au régime de l'autorisation.

Article 3

1. L'autorisation pour effectuer les transports internationaux de marchandises permet chaque fois l' entrée ou le transit dans le territoire de l'autre Partie Contractante d' un seul vehicule, chargé ou à vide.

A' cet égard, par véhicule on entend chaque camion ou chaque tracteur ainsi que chaque remorque ou semi-remorque, soit isolées soit couplées; au cas où le camion ou le tracteur traîne une remorque ou, respectivement une semiremorque, immatriculée dans le même Pays que le véhicule trainant, l'ensemble est considéré comme véhicule unique.

2. L' autorisation pour le transport donne au transporteur le droit de charger, au retour, des marchandises sur le territoire de l' autre Partie Contractante destinées au territoire de l' Etat d' immatriculation du vehicule.

3. Les transporteurs domiciliés dans le territoire d' une Partie Contractante ne sont pas autorisés à charger sur le territoire de l' autre Partie Contractante des marchandises destinées à un Pays tiers, ni a y décharger des marchandises provenant d' un Pays tiers.

Article 4

1. Sont soumis au régime de l' autorisation, mais accordés hors contingent, les transports suivants:

a) transports de déménagements;

b) transports funéraires effectues au moyen de véhicules spécialement amenages a cet effet;

c) transports de matériel et d' objets destinés à des foires ou des expositions;

d) transports de chevaux de course, de meme que de véhicules, de motocycles, de bicyclettes et d' autres équipements pour des manifestations sportives;

e) transports d' intruments de musique, de décors et d' accessoires de théâtre;

f) Les transports de matériel destiné à des enregistrements radiophoniques et prises de vues cinematographiques ou de télévision.

2. Pour les transports visés aux lettres c), d), e) et f) la disposition du paragraphe 1 s' applique à condition que les objets et les animaux sont en suite ramenés à nouveau dans le Pays d' immatriculation.

Article 5

1. Les autorisations nécessaires aux véhicules de la Republique de Chypre, qui circulent dans le territoire de la République Italienne sont delivrées par les autorités compétentes Cypriotessur formulaires envoyés par les autorités compétentes italiennes dans les limites des contingents fixés par la Commission mixte.
2. Les autorisations nécessaires aux véhicules italiens qui circulent dans le territoire de la Republique Cypriote sont delivrées par les autorités italiennes compétentes sur les formulaires envoyés par les autorités compétentes Chypriotes dans les limites des contingents fixés par la Commission Mixte.
3. Chaque Partie Contractante dispose d' un même contingent global.

Article 6

1. Les autorisations visées a l' article 5 sont de deux types:

a) Autorisations valables pour un seul voyage d' aller et retour à effectuer dans les trois mois suivants la date de délivrance;

b) autorisations pour un seul voyage d' aller et retour exclusivement en transit sur le territoire de l' autre Partie Contractante à effectuer dans les trois mois suivant la date de délivrance.

2. Pendant le voyage en transit on ne peut pas charger ni décharger des marchandises sur le territoire du Pays en transit.

Article 7

Les autorisations mentionnées au présent Accord doivent être visées, à l' entrée et à la sortie, par les autorités du Pays pour lequel elles ont été délivrées.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 8

1) Les véhicules destinés au transport de marchandises doivent être aptes au transport à effectuer. Leurs dimensions, le poids total et leur équipement, s' ils sont employés dans le territoire de l' autre Pays doivent être conformes aux dispositions en vigueur dans le dit Pays.

2) Si les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dépassent, à vide ou chargés, les dimensions ou les poids maxima prévus par les dispositions en vigueur dans l' autre Pays les transporteurs doivent avoir en plus un permis spécial délivré par les Autorités compétentes dit Pays. La même disposition s' applique pour le transport de marchandises dangereuses.

3) Si le permis special indiqué au paragraphe 2 prévoit que le véhicule dont il s'agit doit suivre un itinéraire préfixé, le transport dont il s' agit doit être effectué suivant cet itineraire.

Article 9

Les transporteurs, les conducteurs et les autres membres de l' équipage, ainsi que les véhicules et les marchandises transportées sont soumis aux lois et aux règlements de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils se trouvent.

Article 10

Les transporteurs domiciliés dans le territoire d' une des Parties Contractantes ne sont pas autorisés à effectuer des transports de marchandises entre deux points situes sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

Article 11

1. Chacune Partie Contractante autorise l' entree sur son territoire des véhicules automobiles immatricules dans le territoire de l'autre Partie Contractante en franchise des droits de douane et des taxes dues à l'importation, sans prohibitions ou restrictions, et à condition qu'ils soient reexportes de son territoire.

2. Les Parties Contractantes peuvent exiger que les dits véhicules soient soumis aux formalités douanières requises pour l' importation temporaire sur leur territoire respectif.

Article 12

1. Le conducteur et les autres membres de l'équipage du véhicule peuvent importer temporairement en franchise des droits de douane et des taxes d' entrée une quantité raisonnable d' objets nécessaires à leurs besoins personnels, compte tenu de la durée du séjour dans le Pays d' importation.

2. Les provisions alimentaires de voyage et une petite quantité de tabacs, de cigares et de cigarettes destinés à la consommation personnelle sont également admises en franchise des taxes d' entrée.

3. Ces avantages sont accordés aux conditions fixées par les conventions douanières concernant l' importation temporaire des véhicules commerciaux.

Article 13

Les combustibles et les carburants contenus dans les réservoirs normaux du vehicule, sont admis en franchise des droits de douane et des taxes d' entrée, sans limites ni restrictions, étant entendu que le réservoir normal est celui prévu par le constructeur pour le type de véhicule dont il s'agit.

Article 14

1. Les pièces de rechange destinées à la réparation d'un vehicule déjà importé temporairement qui effectue un des transports prévus per le présent Accord, sont admises en franchise des droits de douane et des taxes d'entrée, sans interdictions ni restrictions, à condition d'observer les formalités de douane prévues par les législations des parties contractantes.

2. Les pièces remplacées et non réexportées seront soumises au paiement des droits de douane et des taxes d' entrée, à moins que, conformément aux dispositions de la législation du Pays d' importation, les dites pièces n' aient été cédées gratuitement à ce Pays ou bien détruites aux frais des intéressés sous contrôle douanier.

Article 15

1. Les transporteurs de l' une des Parties Contractantes qui effectuent le transport dans le territoire de l' autre des Parties Contractantes sont tenus au paiement des impôts et des taxes relatives aux véhicules, à la circulation et aux transports, prévus par la législation de l' autre Partie Contractante.

2. Dans le but de parvenir à l' égalité de traitement la Commission Mixte examinera la possibilité d' accorder des facilités fiscales basées sur le principe de la réciprocité et qui soient conciliables avec les dispositions en vigueur dans chacun des deux Pays.

Article 16

Les conducteurs sont tenus a présenter les documents qui, conformément aux dispositions intérieures des deux Pays, sont nécessaires pour passer la frontière, aussi bien que les documents qui, selon les dispositions intérieures du Pays d' immatriculation, sont nécessaires pour conduire le véhicule et pour pouvoir en déterminer les caractéristiques techniques. Ces documents doivent être presentés sur demande des organes compétent s de l' autre Partie Contractante.

Article 17

Les autorités compétentes des Parties Contractantes établiront de commun accord, et si nécessaire au moyen de la Commission Mixte, les modalités relatives à l' échange des documents nécessaires et des données statistiques.

Article 18

1. Au cas où les Autorités competentes d'une des Parties Contractantes constatent qu'un transporteur ou un conducteur d' un véhicule immatriculé dans le territoire de l' autre Pays contravient aux dispositions du présent Accord ou aux dispositions intérieures, elles peuvent demander aux autorités compétentes de ce Pays d' adopter une des sanctions supplémentaires suivantes:

   a) avertissement,

   b) retrait, a titre temporaire ou bien définitif, partiel ou total, du droit d' effectuer des transports sur le territoire du Pays où la transgression a été commise.

2. Les autorités compétentes à appliquer la sanction sont tenues de communiquer aux Autorités requérantes si et quelles sanctions ont été appliquées.

Article 19

1. Les Parties Contractantes se notifieront par voie diplomatique quelles sont les autorités compétentes à règler les questions relatives à l' application du présent Accord.

2. Les autorités citées au par. 1 du présent article désignent les représentants quise réuniront en Commission Mixte, alternativement sur le territoire de chacun de deux Pays en vue de:

a) fixer d'un commun accord les contingents des autorisations prévues a l'art. 5;

b) établir d'un commun accord le modèle des autorisations et examiner les modalités et les termes de leur délivrance;

c) examiner les problèmes fiscaux mentionnés à l' art. 15, par. 2;

d) résoudre les difficultés qui pourraient eventuellement se présenter.

3. La Commission Mixte pourra, en outre, proposer aux Autorites competentes les mesures susceptibles de faciliter et de favoriser la développement des transports routiers entre les deux Pays.

4. Les propositions de la Commission Mixte sont sujettes à l' approbation des Autorites competentes des deux Parties Contractantes prevues au par. 1.

Article 20

Les vehicules utilises pour les transports prevus par le present Accord doivent au moment de l' entree dans le territoire de chaque Partie Contractante, être converts par une assurance de responsabilité civile pour dommage causé à des tiers sur le territoire de l autre Partie Contractante.

Article 21

1. Les facturations et les transferts de devises des paiements prévus pour les transports effectués sur la base du présent Accord doivent être effectués dans une monnaie convertible dans les deux Pays et librement transférable.

2. Au cas où un Accord de paiement entre les deux Parties Contractantes serait conclu, les paiements dont au par. 1 auront lieu selon les dispositions du dit accord de paiement.

Article 22

Tous les différends relatifs a l' interprétation ou à l' application du présent Accord, qui ne seraient pas résolus par la Commission Mixte seront résolus par voie diplomatique.

Article 23

Aucune des dispositions du present Accord ne portera prejudice à l'execution des engagements dérivant ou qui pourront dériver aux Parties Contractantes de l' appartenance à des Organismes intégration economique.

Article 24

1. Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après que les Parties Contractantes sé seront notifié par voie diplomatique l'exécution des procédures prévues à cet égard par les législations respectives.

2. Le présent Accord sera valable pour un an. Il sera ensuite prolongé chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation de l' une des Parties Contractantes à notifier au plus tard trois mois avant l'échéance de la période en cours.

Fait a Nicosie le 2 Mai 1981 en deux originaux, en langue italienne et en langue francaise, le texte francais faisant foi , en cas de divergence.
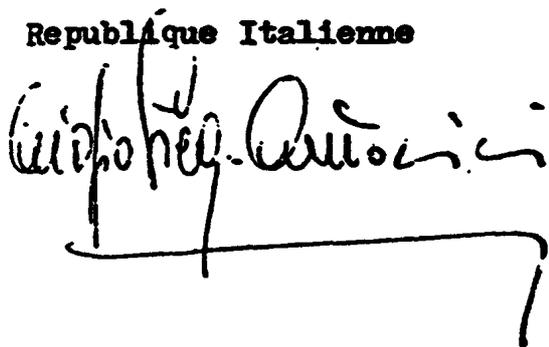
Pour le Gouvernement de la Republique Italienne	Pour le Gouvernement de la Republique de Chypre
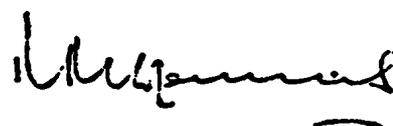
Visto, *il Ministro degli affari esteri*
DE MICHELIS

NOTE VERBALE

The Italian Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus and -with reference to the bilateral "Agreement on International Road Transport" signed in Nicosia on May 2nd, 1981 - has the honour to inform that, according to the italian Sides understanding, the obligations under article 12 of the Agreement should be interprated as follows: "The customs exemptions provided for in article 12 of the Agreement, to be applied subject to article 23, cannot in any case exceed the exemptions stipulated by the Italian Legislation in accordance with its obligations undertaken with the European Economic Comunity".

If such an interpretation is acceptable to the Cyprus Government, the Embassy has the honour to propose that the present Note Verbale together with the Ministry's reply to that effect will constitute the understanding that exists betweenn the two Governments on the interpretation of article 12 of the above Agreement.

The Italian Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs the assurances of its highest consideration.

Nicosia 28.3.1986

UGO TOSCANO

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF CYPRUS
NICOSIA

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

No. 1242/68/1

NOTE VERBALE

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus presents its compliments to the Italian Embassy and has the honour to acknowledge receipt of the Embassy's Note No. 487 dated 28 March 1986, which reads as follows:

" The Italian Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus and -with reference to the bilateral "Agreement on International Road Trasnport" signed in Nicosia on May 2nd, 1981 - has the honour to inform that, according to the Italian Side's understanding, the obligations under article 12 of the Agreement should be interpreted as follows: "The customs exemptions provided for in article 12 of the Agreement, to be applied subject to article 23, cannot in any case exceed the exemptions stipulated by the Italian Legislation in accordance with its obligations undertaken with the European Economic Community".

If such an interpretation is acceptable to the Cyprus Government, the Embassy has the honour to propose that the present Note Verbale together with the Ministry's reply to that effect will constitute the understanding that exists between the two Governments on the interpretation of article 12 of the above Agreement.

To the Italian Embassy
Nicosia

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

No.

The Italian Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs the assurances of its highest consideration.

The Ministry of Foreign Affairs has the honour to inform the Italian Embassy that the Cyprus Government is in agreement with the contents of the Embassy's Note. Accordingly, the above-mentioned Note together with this Note, will constitute the understanding between the Governments of Cyprus and Italy on the interpretation of article 12 of the Agreement on International Road Transport, done at Nicosia on 2 May 1981.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus avails itself of this opportunity to renew to the Italian Embassy the assurances of its highest consideration.

Nicosia, 10 April 1986

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
DE MICHELIS

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA VERBALE

L'Ambasciata italiana presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Cipro e relativamente all'"Accordo sui trasporti internazionali su strada", firmato a Nicosia il 2 maggio 1981 fra i due Paesi, ha l'onore di informare che conformemente all'intesa della Parte italiana, gli obblighi di cui all'art. 12 dell'Accordo devono essere interpretati nella seguente maniera: "Le esenzioni doganali previste all'art. 12 dell'Accordo da applicarsi ai sensi dell'art. 23 non possono in nessun caso essere superiori alle esenzioni stabilite dalla legislazione italiana in conformità agli obblighi assunti nei confronti della Comunità Economica Europea".

Se tale interpretazione è accettabile per il Governo di Cipro, l'Ambasciata ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale unitamente alla risposta del Ministero in quel senso rappresenti l'intesa esistente tra i due Governi relativamente all'interpretazione dell'art. 12 del suddetto Accordo.

L'Ambasciata italiana si avvale di questa occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l'assicurazione della sua più alta considerazione.

Nicosia, 28.3.86

Il Ministero degli Affari Esteri
Repubblica di Cipro
NICOSIA

REPUBBLICA DI CIPRO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

No. 1242/68/1

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Cipro presenta i suoi complimenti all'Ambasciata italiana e ha l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota dell'Ambasciata n. 487 del 28/3/86:

" L'Ambasciata italiana presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Cipro e relativamente all' "Accordo sui trasporti internazionali su strada", firmato a Nicosia il 2 maggio 1981 fra i due Paesi, ha l'onore di informare che conformemente all'intesa della Parte italiana, gli obblighi di cui all'art. 12 dell'Accordo devono essere interpretati nella seguente maniera: "Le esenzioni doganali previste all'art. 12 dell'Accordo da applicarsi ai sensi dell'art. 23 non possono in nessun caso essere superiori alle esenzioni stabilite dalla legislazione italiana in conformità agli obblighi assunti nei confronti della Comunità Economica Europea".

Se tale interpretazione è accettabile per il Governo di Cipro, l'Ambasciata ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale unitamente alla risposta del Ministero in quel senso rappresenti l'intesa esistente tra i due Governi relativamente all'interpretazione dell'art. 12 del suddetto Accordo.

L'Ambasciata italiana si avvale di questa occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l'assicurazione della sua più alta considerazione."

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di informare l'Ambasciata italiana che il Governo di Cipro è d'accordo con il contenuto della Nota dell'Ambasciata. Di conseguenza la Nota summenzionata unitamente alla presente Nota, rappresenterà l'intesa tra i Governi di Cipro e d'Italia relativamente all'interpretazione dell'art. 12 dell'Accordo sui trasporti internazionali su strada, concluso a Nicosia il 2 maggio 1981.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Cipro si avvale di questa occasione per rinnovare all'Ambasciata italiana l'assicurazione della sua più alta considerazione.

Nicosia, 10 aprile 1986

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2030):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 9 dicembre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 gennaio 1988, con pareri delle commissioni V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione il 28 luglio 1988.

Esaminato in aula l'11 ottobre 1988 e approvato il 13 ottobre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1358):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 novembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10 maggio 1989.

Relazione scritta annunciata il 31 maggio 1989 (atto n. 1358/*A* - relatore sen. TAGLIAMONTE).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1989.

89G0386

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651381) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.